

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA MIRABELLI

Seduta del 21/01/2025

## FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 20.02.2017, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. In particolare, parte ricorrente chiede la restituzione della somma di euro 87,22 a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario per la parte ripetibile e di euro 562,64 a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario per la parte non ripetibile, della somma di euro 972,00 a titolo di commissioni a favore dell'agente, così per complessivi euro 1.621,87, oltre agli interessi al tasso legale a far data dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce che il ricorrente ha rilasciato ogni più ampia quietanza con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in oggetto. In sede di conteggio estintivo, ha già rimborsato la quota non maturata degli interessi e dei costi ripetibili calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato (in particolare: € 13,20 quale quota non goduta delle spese di invio comunicazioni periodiche e € 153,91 quale quota non goduta delle commissioni

intermediario indicate in contratto come ripetibili). Con riferimento alle commissioni intermediario, l'art. 4 punto ii) indica le voci ripetibili in caso di estinzione anticipata, come confermato dal modulo SECCI; l'art. 13 delle condizioni generali di contratto prevede inoltre che, in caso di estinzione anticipata, l'importo rimborsabile debba essere calcolato secondo il criterio del costo ammortizzato (curva degli interessi). Sempre con riferimento alle commissioni dell'intermediario, il ricorrente ha sottoscritto apposito piano di ammortamento nel quale, per il tramite del richiamo all'art. 13 delle condizioni generali di contratto, fornisce al cliente evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. La commissione di distribuzione riguarda costi non ripetibili, trattandosi di costi relativi a servizi non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito, al pari delle imposte; peraltro, i costi relativi alle commissioni di distribuzione sono stati versati all'intermediario del credito. In conclusione, chiede quindi a codesto Arbitro di respingere il ricorso in oggetto.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

L'intermediario resistente, in via preliminare, eccepisce che il ricorrente, in data 1/06/2021, ha sottoscritto una quietanza liberatoria con la quale ha dato atto di aver ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili, rinunciando alla corresponsione di somme ulteriori e dichiarando di non aver null'altro a pretendere con riferimento al contratto in questione.

L'eccezione non è fondata. Il tenore letterale della rinuncia a pretese da parte del Cliente riguarda la corresponsione, in via generica, di somme di denaro, ulteriori a quelle imborcate in conto estintivo a titolo di costi non dovuti.

Sul punto, si fa presente che secondo la posizione recentemente condivisa tra i Collegi, in linea con il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827/17), *"la quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente [può] essere ritenuta idonea a integrare una rinuncia all'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto soltanto ove contenga: (i) un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente intende rinunciare; (ii) la volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme dall'intermediario"*.

La quietanza in esame non fa indicazione espressa della somma rinunciata e, dunque, non soddisfa i predetti requisiti.

Si passa dunque ad esaminare nel merito la domanda.

A tal riguardo, si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel mese di maggio 2021, in corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base di conforme conteggio

estintivo di cui è versata in atti conforme quietanza liberatoria.

Consta agli atti anche il piano di ammortamento, debitamente sottoscritto dal ricorrente, nel quale è indicata la quota parte della commissione intermediario ripetibile in corrispondenza di ciascuna rata.

L'importo della quota non maturata della commissione intermediario già rimborsato in conteggio estintivo (€ 153,92) coincide con quello indicato nel piano di ammortamento in corrispondenza della rata n. 48.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione del finanziamento e della disciplina pattizia, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11 octies, comma 2 D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 giacché - in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, l'art. 11 octies deve essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni.

Alla luce di quanto sopra, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106 del 23 luglio 2021 (25 luglio 2021), trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor: saranno dunque retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione - sia i costi cd. *recurring* (ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale), sia i costi c.d. *up front* (ossia i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito).

Ciò premesso, per quanto concerne il criterio da adottare concretamente per quantificare il rimborso di detti oneri (non essendosi la Corte di Giustizia pronunciata sul criterio da adottare ma limitandosi ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto), costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 (richiamata peraltro espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor) e più precisamente, ferma restando in ogni caso l'autonomia dei contraenti nel disciplinare diversamente il criterio di restituzione dei costi, sempre che questo sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda comunque ad un principio di proporzionalità:

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare;
- per i costi *up front*, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto).

Si precisa inoltre che - relativamente alle imposte ed oneri erariali – è orientamento condiviso tra i Collegi che esse costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si

tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce quale sostituto d'imposta, adempiendo ad un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Tutto ciò premesso, codesto Collegio ritiene che il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato *“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”*, così recita: *“1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.*

Nel caso di specie, si osserva tra l'altro che:

- le commissioni a favore dell'intermediario, quale intermediario finanziatore, sono validamente distinte in componente *up front* e componente *recurring*; alla componente *recurring* si applicano i criteri contrattuali di rimborso (criterio della "curva degli interessi");
  - le commissioni di distribuzione sono interamente *up front*, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque sono rimborsabili con il criterio della curva degli interessi.

Si riporta quindi di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

\*quota ripetibile secondo il criterio contrattuale (curva degli interessi)

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, che ha calcolato l'importo oggetto di domanda applicando il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.

Il Collegio precisa infine che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25

delle predette Disposizioni, l'importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo (cfr. decisione ABF, Collegio di coordinamento n. 5304/2013).

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 980,00 (novecentottanta/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

#### **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
CHIARA TENELLA SILLANI